

COMUNE DI MONTEREALE

Indice generale

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.	2
Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro	3
Art. 5 - Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni	3
Art. 6 - La struttura organizzativa	4
Art. 6 - Le iniziative comunali	4
Art. 7 - Le tutele e le garanzie	4
Art. 8 - Le attività di coordinamento	4
Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale	4
Art. 10 - Istituzione di una speciale Biblio-mediateca comunale	5
Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali	5
Art. 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale	5
Art. 13 - Norme finali	5

* * *

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Montereale individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dello Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. E' interesse del Comune curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta. In tale ottica ed in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio di Montereale.

3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

4. In particolare l'azione del Comune consiste:

a) nell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, ed a promuoverne la protezione, nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un Albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) nell'assunzione di iniziative di valorizzazione di prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti e per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art.... del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) nell'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica,

finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

d) nel promuovere e/o sostenere iniziative esterne, favorendo, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, forme di sponsorizzazione a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari per iniziative che non abbiano alcun fine di lucro;

e) nel rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine locale del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agroalimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Montereale.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito Registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari che ottengono la De.Co.

4. L'iscrizione nel Registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

5. Nel Registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);

- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);

- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono le attività operative inerenti i processi di coltivazione e lavorazione dei prodotti agro-alimentari nell'ambito del Comune di Montereale, anche se non vi hanno la sede legale.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di

promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori, preferibilmente in forma associata. La Commissione approverà i Disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'Albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione.

Art. 5 - Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito Albo in cui vengono iscritte le iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.C.O.;
- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti tipici locali;
- di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'Albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del riconoscimento del prodotto tipico locale può comportare la cancellazione dall'Albo così come dal Registro.

Art. 6 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 6 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni aventi ad oggetto la promozione della cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali anche per le fasi di istruttoria, controllo e promozione.

Art. 7 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8 – Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende e/o associazioni che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di quattro anni.

Art. 10 - Istituzione di una speciale Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito degli spazi comunali, anche tramite collaborazione con associazioni ed enti aventi ad oggetto la promozione delle attività agroalimentari e dei prodotti locali, viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente Regolamento.
2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento, come previsto dall'art. 14, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 6.

Art. 13 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.